

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(TOSAP)

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 06/07/1994

Modificato in base alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/02/1996

Modificato in base alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 20/12/1996

Modificato in base alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/02/2000

Modificato in base alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/02/2001

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene redatto in conformità all'art. 40 del D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993 ed intende disciplinare i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche conformemente ai disposti dal D. Lgs. medesimo pubblicato conformemente ai disposti previsti dal D. Lgs. medesimo pubblicato sul supplemento G.U. del 09.12.1993 e successive modificazioni di cui al D. Lgs. n. 566 del 28.12.1993.

ART. 2

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo (cioè abusive), nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune di Montecchio Maggiore, (*allorchè il singolo importo di essa sia superiore a Lire 20.000 - aggiunto dalla deliberazione di C.C. n. 16/96 e tolto dalla deliberazione di C.C. n. 144/96*).

Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows, e simili infissi di carattere condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

La popolazione del comune risulta, in base ai dati ufficiali, essere superiore alle 10.000 unità per cui, le occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato di Montecchio Maggiore sono soggette all'applicazione della tassa da parte del Comune.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ed a quelle del demanio statale.

ART. 3

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

ART. 4

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Agli effetti dell'applicazione della tassa, il Comune di Montecchio Maggiore, in base alla popolazione residente al 31.12.1993, appartiene alla classe IV.

ART. 5

CRITERI DI DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:

1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
2. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 %.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE AREE

Con atto deliberativo n. _____ del _____ il Consiglio Comunale ha determinato che il territorio del comune è suddiviso in tre categorie comprendenti le strade, gli spazi e le aree pubbliche indicate nell'allegato A del presente regolamento.

Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria. L'aggiornamento dell'allegato A del presente Regolamento per la costruzione di nuove strade sarà effettuato dalla Giunta Municipale sentito il parere della Commissione Edilizia.

Ai fini delle occupazioni di cui all'art. 38 comma 4 del D. Lgs. n. 507/93 per centro abitato ci si riferisce alla delimitazione stabilita con deliberazione della Giunta Municipale n. _____ del _____ ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della strada".

Le occupazioni effettuate in angolo tra strade di categoria diversa sono tassate con tariffa della categoria superiore.

ART. 7

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è graduata a seconda della categoria a cui appartiene l'area di occupazione e di cui al precedente art. 6 ed è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni del sottosuolo e soprassuolo effettuate nell'ambito della stessa categoria di cui al precedente art. 6 e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o lineare superiore. A tali occupazioni si intendono appartenenti le condutture, cavi e impianti in genere, le seggiovie e le funivie.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 %.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino a 100 metri quadrati, del 25 % per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 % per la parte eccedente i 1000 mq..

Il Comune con apposito atto deliberativo adotterà entro il 31.10 di ogni anno le tariffe che entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. In difetto verranno adottate le tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal D. Lgs. n.507, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima stabilita per legge.

CAPO II

DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI COME DEFINITE ALL'ART. 5

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

Occupazioni ricadenti nella 1° categoria	lire 43.000 a mq. all'anno
Occupazioni ricadenti nella 2° categorie	lire 27.900 a mq. all'anno
Occupazioni ricadenti nella 3° categoria	lire 12.900 a mq. all'anno

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa di cui sopra viene ridotta ad un terzo.

ART. 9

OCCUPAZIONI CON TENDE

Le occupazioni di spazi effettuate con tende, fisse o retrattili, sono escluse dal pagamento della tariffa a partire dal 1.1.2000. (**articolo modificato** dalla deliberazione di C.C. n. 17 del 21/02/2000)

ART. 10

PASSI CARRABILI

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiede o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa dovuta è quella prevista dal precedente art. 8 ridotta al 50 %, ed è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 mq. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 %.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi una opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Il Comune può a seguito di espressa richiesta dei soggetti di cui al precedente comma, tenuto conto delle esigenze di viabilità, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, previo rilascio di apposito cartello segnaletico.

Tale divieto di utilizzazione dell'area da parte della collettività non può estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta del 50 %. Parimenti la tassa è ridotta al 10 % per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

La tassa relativa all'occupazione attraverso passi carrabili può essere assolta definitivamente con la corresponsione al comune, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo dovuto.

Qualora i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione effettuando apposita domanda al comune. Saranno a carico del richiedente le spese conseguenti il ripristino dell'assetto stradale.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 %.

Il presente articolo è valido fino al 31.12.1995 (modifica apportata dalla deliberazione di C.C. n.16/96)

ART. 11

OCCUPAZIONI CON VETTURE AD USO TRASPORTO PUBBLICO

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e da altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie sono tassati in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 13.

Il comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti.

E' a carico degli utenti ogni spesa conseguente, quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite.

ART. 13

DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

La tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di cui al precedente art. 12 è prevista forfetariamente come segue:

- a. per le occupazioni del territorio comunale la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di lire 1.250 per utenza (Comune con oltre 20.000 abitanti);
- b. in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
- c. gli importi di cui al punto a) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12 dell'anno precedente;

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31.12 dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al Comune recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 D. Lgs. N. 446/97. (**comma modificato** dalla deliberazione di c.c. n. 17 del 21/02/2000)

Il Comune qualora provvedesse alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma precedente un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare nel massimo il 50 % delle spese stesse.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa è dovuta indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime secondo le seguenti tariffe:

1° categoria	lire 50.000
2° categoria	lire 32.500
3° categoria	lire 15.000

ART. 14

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO A CARATTERE TEMPORANEO

Per le occupazioni di cui ai precedenti artt. 12 e 13, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto previsto dai successivi articoli del capo "occupazioni temporanee", è determinata e applicata in misura forfettaria come segue:

occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un Km. lineare di durata non superiore a 30 giorni

1° categoria	lire 20.000
2° categoria	lire 15.000
3° categoria	lire 10.000

Qualora le occupazioni risultassero superiori al Km. lineare, la tariffa di cui al comma precedente, è aumentata del 50 %.

Qualora le occupazioni di cui al presente articolo risultassero di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore ai 90 giorni aumento del 30 %;
- 2) occupazioni di durata superiore a 90 giorni fino a 180 giorni aumento del 50 %;
- 3) occupazioni di durata maggiore aumento del 100 %.

ART. 15

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di Carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti:

a) CENTRO ABITATO	Lire 76.000 all'anno
b) ZONA LIMITROFA	Lire 46.000 all'anno
c) SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE	Lire 20.000 all'anno
d) FRAZIONI	Lire 10.000 all'anno

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 Litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 % sulla capacità.

Qualora i distributori di carburanti fossero muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo viene maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa del presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione, dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a mq. 4.

Per tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4 comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 8, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 16

DISTRIBUTORI DI TABACCHI - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti:

a) CENTRO ABITATO	Lire 20.000 all'anno
b) ZONA LIMITROFA	Lire 15.000 all'anno
c) FRAZIONI, SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE	Lire 10.000 all'anno

CAPO III

DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE COME DEFINITE ALL'ART. 5

ART. 17

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 5, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui all'art. 6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime, secondo la seguente tariffa:

1° categoria	lire 3.000 a mq. al giorno
2° categoria	lire 1.950 a mq. al giorno
3° categoria	lire 900 a mq. al giorno

1. Per l'occupazione fino a otto ore continuative di ciascun giorno la tariffa è ridotta all'80 % (ottanta per cento); per i successivi periodi di otto ore o frazioni la tariffa è ridotta al 10 % (dieci per cento).
2. Per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo la tariffa viene ridotta di 1/3.
3. Le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 30 %.
4. (abrogato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21/02/2000)
5. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono aumentate del 25 %.
6. Le tariffe di cui ai precedenti articoli sono ridotte al 50 % per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e del 50 % le tariffe per le occupazioni temporanee previste dai precedenti articoli 12 e 13 (occupazioni di suolo e sottosuolo).
7. Le tariffe per occupazioni conseguenti installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80 %.
8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 %.
9. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 %, in tal caso al fine del computo annuale si considerano, per quanto riferite ai mercati, **50 presenze annuali**. All'atto della convenzione deve essere prodotta l'attestazione di versamento della tassa, che sarà effettuato in unica soluzione. L'eventuale inferiore durata dell'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.
10. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in occasione del mercato settimanale, in base a convenzione e tenuto conto dei precedenti punti 1), 6) e 9), la tariffa giornaliera è di **lire 420 al mq.** per la 1° categoria.
11. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 %.

ART. 18
AUTOVETTURE DI USO PRIVATO

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su area a ciò destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa ordinaria.

ART. 19
OCCUPAZIONI ANNO 1994

Per le occupazioni temporanee di cui agli articoli precedenti effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune di Montecchio Maggiore è aumentata del 50 % sulla base delle tariffe in vigore per l'anno 1993.

ART. 20
ESENZIONI DALLA TASSA

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 49 del D. Lgs. 507/93, sono esenti le seguenti occupazioni :
 - occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione,
 - luminarie natalizie;
 - mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;
 - commercio in forma itinerante;
 - occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc..;
 - occupazioni con piante ornamentali in occasione di festività civile o religiose;
 - occupazione per effettuazione di traslocchi;
 - occupazioni per manutenzione del verde.
2. La Giunta si riserva la facoltà di definire con proprio atto deliberativo specifiche tipologie di occupazioni di particolare interesse pubblico con le quali dispone l'esenzione o speciali riduzioni. (*comma inserito con deliberazione di C.C. n. 13 del 19/02/2001*).

CAPO IV

DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 21

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, su appositi moduli forniti dal Comune.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stesso.

L'obbligo della denuncia nei modi e nei termini di cui al comma precedente non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione, semprechè non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

La mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno. Per le variazioni in aumento verificatosi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 22

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al successivo art. 23, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

ART. 23

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al concessionario, in caso di affidamento in concessione, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Il modello di versamento dovrà essere quello definito con decreto dal Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
2. Il termine di versamento della prima rata viene differito automaticamente al 31.03, anziché al 31.01, qualora la data di approvazione del bilancio di previsione e delle tariffe sia prorogata con norma di legge oltre il 31.12 dell'anno precedente, salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 2. (**comma aggiunto** con deliberazione di C.C. n. 17 del 21/02/2000)

ART. 24

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE DELLA TASSA

Il comune controlla le denunce presentate, verifica i pagamenti effettuati, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce infedeli o inesatte o incomplete, all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia, con le modalità tutte contemplate all'art. 51 del D. Lgs. del 15.11.1993, n. 507.

ART. 25

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere affidato in concessione, se tale forma sarà ritenuta più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3 lett. c), della legge 8.6.1990, n. 142 ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del D. Lgs. del 15.11.1993. Per successivi affidamenti verranno applicate le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 26 SANZIONI

La disciplina delle sanzioni per le violazioni agli obblighi sulla tassa è contenuta nei Decreti Legislativi n. 471-472-473 del 18.12.1997, e successive modificazioni ed integrazioni o nei provvedimenti adottati successivamente. (**articolo modificato** dalla deliberazione di C.C. n. 17 del 21/02/2000)

ART. 27 MODALITA' PER OTTENERE LE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del comune.

Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.

Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di una autorizzazione.

A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di avere conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità.

In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento, sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della Strada. Esse sono sempre revocabili.

Le concessioni di occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

Chi intende sottrarre aree e spazi pubblici alla pubblica utilità deve rivolgere istanza al Sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruire e, se richiesta dalle norme e regolamenti di polizia e urbanistica, allegare copia della concessione o autorizzazione edilizia.

Il richiedente dovrà, comunque sottostare a tutti i vincoli che l'amministrazione comunale potrà richiedere, oltre che il pagamento della tassa, prima del rilascio dell'atto formale, anche la costituzione di una idonea cauzione nei modi e nella consistenza che di volta in volta indicherà.

La concessione o l'autorizzazione non può essere nè in parte nè in tutto ceduta o sub concessa dal titolare richiedente.

Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della merce.

L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia, ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.

L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'art. 20, per le prescrizioni del caso.

ART. 28
REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta, oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione. Nel caso di presenza al mercato settimanale, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica e normativa di legge.

ART. 29
FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune, in caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche la richiesta, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune, nel caso, comunicherà alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Essendo attualmente la gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano in toto al concessionario.

ART. 30
ORARIO DEL MERCATO E FIERE

Il mercato settimanale si svolge nelle strade e piazze appositamente indicate il giorno Venerdì e avrà durata dalle 7.30 alle ore 13.30.

Le fiere saranno regolamentate nell'orario di volta in volta e sarà notificato a mezzo appositi avvisi.

ART. 31
NORME ABROGATE

Con l'adozione del presente regolamento s'intende abrogato quello precedentemente in vigore.

ART. 32
NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non contemplato si rinvia alle norme previste nel D. Lgs. del 15.11.1993 n. 507 pubblicato sul supplemento della G.U. del 09.12.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1994.

Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di adozione ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n. 142 e ad avvenuta pubblicazione.

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (espresse in Euro)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

(anche con autovetture di uso privato)

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TARIFFA PRIME 8 ORE	SUCCESSIVI PERIODI DI 8 ORE
1	1,55	1,24	0,15
2	1,01	0,81	0,10
3	0,46	0,37	0,05

Fino a 14 gg. tariffa intera

Superiore a 15 gg. le tariffe sono ridotte del 30 %

Superiore a 30 gg. le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

OCCUPAZIONI TEMPORANEE PUBBLICI ESERCIZI, VENDITORI AGRICOLI, ESERCIZI COMMERCIALI

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TARIFFA PRIME 8 ORE	SUCCESSIVI PERIODI DI 8 ORE
1	0,77	0,62	0,08
2	0,50	0,40	0,05
3	0,23	0,19	0,02

Fino a 14 gg. tariffa intera

Superiore a 15 gg. le tariffe sono ridotte del 30 %

Superiore a 30 gg. le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

Per occupazione del soprasuolo con parti sporgenti dai banchi le tariffe precedenti sono ridotte al 30%

OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON TENDE E SIMILI (abrogato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21/02/2000)

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TARIFFA PRIME 8 ORE	SUCCESSIVI PERIODI DI 8 ORE
1	0,46	0,37	0,05
2	0,30	0,24	0,03
3	0,14	0,11	0,01

Fino a 14 gg. tariffa intera

Superiore a 15 gg. le tariffe sono ridotte del 30 %

Superiore a 30 gg. le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON BANCHI DEL MERCATO

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TENDE SPORGENTI
1	0,22	0,06

OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON BANCHI DI VENDITA PER FESTE E FIERE

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TARIFFA PRIME 8 ORE	SUCCESSIVI PERIODI DI 8 ORE
1	1,94	0,55	0,19
2	1,26	1,01	0,13
3	0,58	0,46	0,06

Fino a 14 gg. tariffa intera

Superiore a 15 gg. le tariffe sono ridotte del 30 %

Superiore a 30 gg. le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

Per occupazione del soprasuolo con parti sporgenti dai banchi le tariffe precedenti sono ridotte al 30% (abrogato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21/02/2000)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PER MANIFESTAZIONI POLITICHE CULTURALI SPORTIVE

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TARIFFA PRIME 8 ORE	SUCCESSIVI PERIODI DI 8 ORE
1	0,31	0,25	0,03
2	0,20	0,16	0,02
3	0,09	0,02	0,01

Fino a 14 gg. tariffa intera

Superiore a 15 gg. le tariffe sono ridotte del 30 %

Superiore a 30 gg. le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

Per occupazione del soprasuolo con parti sporgenti dai banchi le tariffe precedenti sono ridotte al 30% (abrogato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21/02/2000)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PER SPETTACOLI VIAGGIANTI

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TARIFFA PRIME 8 ORE	SUCCESSIVI PERIODI DI 8 ORE
1	0,15	0,12	0,02
2	0,10	0,08	0,01
3	0,05	0,01	0,005

Fino a 14 gg. tariffa intera

Superiore a 15 gg. le tariffe sono ridotte del 30 %

Superiore a 30 gg. le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

Per occupazione del soprasuolo con parti sporgenti dai banchi le tariffe precedenti sono ridotte al 30% (abrogato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21/02/2000)

⇒ In occasione delle fiere annuali si calcola la riduzione del 50 % (già applicata) in quanto sono considerate ricorrenti.

Superficie da calcolare:

⇒ fino a 100 mq. 50 %

⇒ da 101 a 1000 mq. 25 %

⇒ oltre 1000 mq.

10 %

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SOTTOSUOLO CON CAVI E CONDUTTURE

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TARIFFA PRIME 8 ORE	SUCCESSIVI PERIODI DI 8 ORE
1	0,77	0,62	0,08
2	0,50	0,40	0,05
3	0,23	0,18	0,02

Fino a 14 gg. tariffa intera

Superiore a 15 gg. le tariffe sono ridotte del 30 %

Superiore a 30 gg. le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PER ATTIVITA' EDILI

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TARIFFA PRIME 8 ORE	SUCCESSIVI PERIODI DI 8 ORE
1	0,39	0,31	0,08
2	0,25	0,20	0,05
3	0,12	0,09	0,02

Fino a 14 gg. tariffa intera

Superiore a 15 gg. le tariffe sono ridotte del 30 %

Superiore a 30 gg. le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

- *Con riduzione del 50 % perchè superiore ai 30 giorni*

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO
1	0,14
2	0,09
3	0,05

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI (espresse in Euro)

OCCUPAZIONI PERMANENTI DI QUALSIASI NATURA

(COMPRESSE LE OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO)

CATEGORIA	TARIFFA X MQ ALL'ANNO
1	22,21
2	14,43
3	6,66

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad 1/3 (escluse tende)

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON TENDE FISSE O RETRATTILI

(abrogato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21/02/2000)

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO STRADALE CON CAVI, CONDUTTURE E IMPIANTI IN GENERE

CATEGORIA	TARIFFA X MQ ALL'ANNO
1	129,11
2	83,92
3	38,73

OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI CARBURANTE

CATEGORIA	TARIFFA X MQ ALL'ANNO
Centro abitato	39,25
Zona limitrofa	23,76
Sobborghi	10,33
Frazioni	5,16

OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI TABACCHI

CATEGORIA	TARIFFA X MQ ALL'ANNO
Centro abitato	10,33
Zona limitrofa	7,75
Frazioni	5,16

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (espresse in Lire)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

(anche con autovetture di uso privato)

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TARIFFA PRIME 8 ORE	SUCCESSIVI PERIODI DI 8 ORE
1	3.000	2.400	300
2	1.950	1.560	195
3	900	720	90

Fino a 14 gg. tariffa intera

Superiore a 15 gg. le tariffe sono ridotte del 30 %

Superiore a 30 gg. le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

OCCUPAZIONI TEMPORANEE PUBBLICI ESERCIZI, VENDITORI AGRICOLI, ESERCIZI COMMERCIALI

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TARIFFA PRIME 8 ORE	SUCCESSIVI PERIODI DI 8 ORE
1	1.500	1.200	150
2	975	780	97
3	450	360	45

Fino a 14 gg. tariffa intera

Superiore a 15 gg. le tariffe sono ridotte del 30 %

Superiore a 30 gg. le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

Per occupazione del soprasuolo con parti sporgenti dai banchi le tariffe precedenti sono ridotte al 30%

OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON TENDE E SIMILI (abrogato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21/02/2000)

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TARIFFA PRIME 8 ORE	SUCCESSIVI PERIODI DI 8 ORE
1	900	720	90
2	585	468	58
3	270	216	27

Fino a 14 gg. tariffa intera

Superiore a 15 gg. le tariffe sono ridotte del 30 %

Superiore a 30 gg. le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON BANCHI DEL MERCATO

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TENDE SPORGENTI
1	420	126

OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON BANCHI DI VENDITA PER FESTEGGIAMENTI E FIERE

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TARIFFA PRIME 8 ORE	SUCCESSIVI PERIODI DI 8 ORE
1	3.750	3.000	375
2	2.437	1.950	244
3	1.125	900	112

Fino a 14 gg. tariffa intera

Superiore a 15 gg. le tariffe sono ridotte del 30 %

Superiore a 30 gg. le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

Per occupazione del soprasuolo con parti sporgenti dai banchi le tariffe precedenti sono ridotte al 30% (abrogato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21/02/2000)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PER MANIFESTAZIONI POLITICHE CULTURALI SPORTIVE

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TARIFFA PRIME 8 ORE	SUCCESSIVI PERIODI DI 8 ORE
1	600	480	60
2	390	312	39
3	180	36	18

Fino a 14 gg. tariffa intera

Superiore a 15 gg. le tariffe sono ridotte del 30 %

Superiore a 30 gg. le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

Per occupazione del soprasuolo con parti sporgenti dai banchi le tariffe precedenti sono ridotte al 30% (abrogato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21/02/2000)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PER SPETTACOLI VIAGGIANTI

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TARIFFA PRIME 8 ORE	SUCCESSIVI PERIODI DI 8 ORE
1	300	240	30
2	195	156	19,50
3	90	18	9

Fino a 14 gg. tariffa intera

Superiore a 15 gg. le tariffe sono ridotte del 30 %

Superiore a 30 gg. le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

Per occupazione del soprasuolo con parti sporgenti dai banchi le tariffe precedenti sono ridotte al 30% (abrogato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21/02/2000)

⇒ In occasione delle fiere annuali si calcola la riduzione del 50 % (già applicata) in quanto sono considerate ricorrenti.

Superficie da calcolare:

⇒ fino a 100 mq. 50 %

⇒ da 101 a 1000 mq. 25 %

⇒ oltre 1000 mq. 10 %

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SOTTOSUOLO CON CAVI E CONDUITTE

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TARIFFA PRIME 8 ORE	SUCCESSIVI PERIODI DI 8 ORE
1	1.500	1.200	150
2	975	780	98
3	450	360	45

Fino a 14 gg. tariffa intera

Superiore a 15 gg. le tariffe sono ridotte del 30 %

Superiore a 30 gg. le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PER ATTIVITA' EDILI

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO	TARIFFA PRIME 8 ORE	SUCCESSIVI PERIODI DI 8 ORE
1	750	600	150
2	487,5	390	98
3	225	180	45

Fino a 14 gg. tariffa intera

Superiore a 15 gg. le tariffe sono ridotte del 30 %

Superiore a 30 gg. le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

- *Con riduzione del 50 % perchè superiore ai 30 giorni*

CAT.	TARIFFA x MQ. AL GIORNO
1	262,5
2	170,62
3	98,75

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI

OCCUPAZIONI PERMANENTI DI QUALSIASI NATURA

(COMPRESSE LE OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO)

CATEGORIA	TARIFFA X MQ ALL'ANNO
1	43.000
2	27.950
3	12.900

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad 1/3 (escluse tende)

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON TENDE FISSE O RETRATTILI

(abrogato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21/02/2000)

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO STRADALE CON CAVI, CONDUTTURE E IMPIANTI IN GENERE

CATEGORIA	TARIFFA X MQ ALL'ANNO
1	250.000
2	162.500
3	75.000

OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI CARBURANTE

CATEGORIA	TARIFFA X MQ ALL'ANNO
Centro abitato	76.000
Zona limitrofa	46.000
Sobborghi	20.000
Frazioni	10.000

OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI TABACCHI

CATEGORIA	TARIFFA X MQ ALL'ANNO
Centro abitato	20.000
Zona limitrofa	15.000
Frazioni	10.000